

DELIBERA N. 73/09/CIR

ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO N. 352/08/CONS NELLA CONTROVERSIA TRA TAG COMUNICAZIONI S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. IN MATERIA DI INADEMPIMENTO DI ACCORDI CONTRATTUALI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 novembre 2009;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", ed in particolare l'art. 2, comma 20, lettera d);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art.1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 2 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l'art. 23 (di seguito "Codice");

VISTO il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito "Regolamento"), in particolare l'articolo 4;

VISTA l'istanza pervenuta alla Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito "Direzione") in data 4 novembre 2009, acquisita al protocollo n. 83596 del 5 novembre 2009 con la quale la società TAG Comunicazioni S.p.A. (di seguito "TAG"), nell'investire l'Autorità della definizione di una controversia con la società Telecom Italia S.p.A. in materia di inadempimento di accordi contrattuali, ha chiesto altresì, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, l'emanazione in via d'urgenza di misure provvisorie idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione finale;

VISTA la nota del 12 novembre 2009, protocollo n. 85281, con la quale la Direzione ha chiesto ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento, a Telecom Italia di inviare le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di misure cautelari entro cinque giorni dalla notifica dell'avviso di apertura formale del procedimento,

provvedendo a convocare le società TAG e Telecom Italia (di seguito “le Parti”) in udienza per il giorno 19 novembre, al fine di acquisire elementi utili per l’emanazione di misure cautelari;

VISTA la nota del 17 novembre 2009, acquisita al protocollo n. 86335 del 18 novembre 2009, con la quale Telecom Italia ha depositato le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di misure cautelari;

UDITE le Parti in data 19 novembre 2009;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che il pregiudizio di natura economica lamentato da TAG a supporto della propria richiesta di adozione di misure cautelari nell’ambito della controversia in oggetto non risulta, allo stato degli atti, riconducibile a condotte poste in essere da Telecom Italia in violazione degli obblighi regolamentari vigenti in materia di comunicazioni elettroniche;

CONSIDERATO che le suddette ragioni esposte da TAG a supporto della propria istanza cautelare non rilevano, pertanto, ai fini dell’adozione del presente provvedimento;

CONSIDERATO tuttavia che la risoluzione *ex lege* e con effetti *ex nunc* di tutti i contratti *wholesale* in essere tra le Parti determinerebbe una interruzione del servizio di telecomunicazione ad esclusivo danno degli utenti di TAG;

CONSIDERATO che la Direzione Tutela dei Consumatori dell’Autorità, con nota del 22 ottobre 2009, protocollo n. 80479, informata della criticità delle vicende contrattuali in essere tra le Parti, invitava entrambe le società a porre in essere, congiuntamente, ogni attività necessaria a garantire la continuità dell’erogazione del servizio agli utenti collegati in accesso diretto con l’operatore TAG, al fine di evitare comportamenti lesivi dei diritti di tali utenti;

CONSIDERATO che, ad oggi, nonostante il suddetto invito della Direzione Tutela dei Consumatori, permane la necessità di salvaguardare i diritti degli utenti di TAG alla continuità dell’erogazione dei servizi di comunicazione elettronica;

CONSIDERATO, pertanto, l’opportunità di prevedere un periodo di tempo strettamente necessario per consentire alle Parti lo svolgimento delle attività volte a realizzare la migrazione degli utenti di TAG;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento la Commissione per le infrastrutture e le reti “*accertata la completezza del contraddittorio decide allo stato degli atti con provvedimento motivato a norma dell'art. 11 del presente Regolamento, anche tenendo conto degli interessi dei consumatori*”;

RITENUTO che, sulla base di quanto innanzi considerato, sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento cautelare esclusivamente in ragione della necessità di salvaguardare i diritti degli utenti di TAG;

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento non incide sui rapporti obbligatori delle Parti;

UDITA la relazione del Commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

ARTICOLO 1

1. La società Telecom Italia S.p.A. assicura per un periodo di 15 giorni, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, la continuità dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti di TAG.
2. All'atto della notifica del presente provvedimento, la società TAG Comunicazioni S.p.A. assume ogni iniziativa idonea a fornire ai propri utenti dettagliate informazioni in merito all'imminente distacco di tutti i servizi di comunicazione elettronica ed alle modalità con le quali migrare verso altro operatore, chiarendo che il distacco di alcuni servizi determinerà l'impossibilità per l'utente di effettuare chiamate in uscita.
3. All'atto della notifica del presente provvedimento la società Telecom Italia S.p.A. informa gli utenti di TAG in *Carrier Preselection* che, anche a seguito del distacco di tale servizio, permane la possibilità di effettuare chiamate in uscita premettendo alla digitazione del numero il codice di selezione (CS) dell'operatore con il quale sia stato sottoscritto un contratto oppure quello di Telecom Italia.
4. Le società TAG Comunicazioni S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., pongono in essere, congiuntamente, tutte le attività necessarie a consentire la migrazione degli utenti di TAG, garantendo, ciascuna per la parte di propria competenza, l'immediato passaggio al *recipient* degli utenti che ne abbiano fatto richiesta.
5. Il presente provvedimento produce i suoi effetti esclusivamente nell'ambito della controversia in esame.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 11, comma 9, del Regolamento adottato con delibera n. 352/08/CONS le prescrizioni di cui all'art. 1 del presente provvedimento, costituiscono un ordine ai sensi dell'articolo 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 26 novembre 2009

Il Presidente
Corrado Calabrò

Il Commissario relatore
Nicola D'Angelo

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario Generale
Roberto Viola

